

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Astensione e ricusazione del giudice, inimicizia

Premessa la tassatività e non estensibilità in via interpretativa delle ipotesi previste dall'[art. 51, c.p.c.](#), ai fini della possibilità di [astenersi](#) e, correlativamente, dall'[art. 52](#), relativo alla [ricusazione](#), va confermato che l'[inimicizia](#) prevista dall'[art. 51, n. 3](#), deve riguardare "rapporti estranei al processo" e non può essere dimostrata sulla base di soli comportamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte ricusante, la quale è tenuta a indicare fatti e circostanze concrete che rivelino l'esistenza di ragioni di rancore o di avversione.

## Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 26.7.2017, n. 18395

...omissis...

Rilevato che:

l'avv. xxxxxxxx ha presentato "interpello per astensione e, in difetto, ricorso per ricusazione" dei consiglieri xxxxx, componenti del collegio chiamato a pronunciarsi all'udienza del 9 maggio 2017 sul suo ricorso iscritto al n. 2784/2015 R.G.;

il ricorrente ritiene che sussistano ragioni di astensione obbligatoria dei predetti consiglieri ai sensi dell'art. 51 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 3, per avere essi, quali componenti di collegi di questa Corte in altri giudizi dei quali egli era parte, contribuito all'assunzione di decisioni, a lui sfavorevoli, gravemente errate, tali che "neppure il più sprovveduto degli studenti universitari della materia sarebbe giunto a formulare le

anomalie" lamentate, non spiegabili "se non in termini di aprioristica linea reiettiva e di inimicizia grave per carenza di imparzialità e terzietà", nonchè per il fatto che pende nei confronti dei medesimi consiglieri, davanti al Tribunale di Roma, azione civile di responsabilità ai sensi della L. n. 117 del 1988;

all'adunanza camerale fissata per l'esame dell'istanza di ricusazione l'avv. S. non è comparso e il PM ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato che:

il ricorso non può essere accolto;

con riferimento alle questioni processuali poste dal ricorrente queste Sezioni Unite hanno già avuto occasione di puntualizzare, nella ordinanza 22/07/2014, n. 16627 e in successive decisioni conformi, che:

- pur dovendosi svolgere il procedimento di ricusazione nel contraddittorio delle parti, tuttavia non è prevista dalla legge l'assegnazione al ricorrente di uno specifico termine per comparire, incompatibile con le caratteristiche e la natura del procedimento (nel presente procedimento l'avv. xxxxx ha ricevuto avviso dell'adunanza camerale, alla quale non ha ritenuto di partecipare);

- la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 c.p.c., comma 1, censurato in riferimento agli artt. 3,24 e 111 Cost., salvi altri parametri, nella parte in cui attribuisce la decisione sulla ricusazione del giudice a collegio composto da soli giudici togati, senza il correttivo della presenza quantomeno di rappresentanti della collettività (sul tipo della corte d'assise), è manifestamente infondata, non configurandosi il procedimento di ricusazione come un procedimento a carico del giudice ricusato, in cui lo stesso sia parte, e pertanto non potendosi ritenere fondato un generale sospetto di parzialità del giudice della ricusazione in conseguenza del generico rapporto di "colleganza";

- l'art. 53 c.p.c., comma 2, per il quale sulla ricusazione si decide "udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte", attribuisce al giudice ricusato il diritto di essere ascoltato, ma non lo obbliga a rendere informazioni o chiarimenti, tranne che il giudice della ricusazione lo ritenga necessario per finalità istruttorie; anche quanto al merito vanno ribaditi i seguenti principi, già affermati dal precedente sopra richiamato (e da quelli successivi ad esso conformi), e cioè che:

- la "causa pendente" tra ricusato e ricusante, ai sensi dell'art. 51 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere costituita dal giudizio di responsabilità di cui alla L. 13 aprile 1988, n. 117, che non è un giudizio nei confronti del magistrato, bensì nei confronti dello Stato;

- premessa la tassatività e non estensibilità in via interpretativa delle ipotesi previste dall'art. 51, cit., ai fini della possibilità di astenersi e, correlativamente, dall'art. 52, relativo alla ricusazione, e che l'inimicizia prevista dall'art. 51, n. 3, deve riguardare "rapporti estranei al processo" e non può essere dimostrata sulla base di soli comportamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte ricusante, la quale è tenuta a indicare fatti e circostanze concrete che rivelino l'esistenza di ragioni di rancore o di avversione;

nella specie il ricusante non ha allegato la sussistenza di fatti integranti una "grave inimicizia", nei termini appena precisati, tra lui e i due giudici ricusati, nè di fatti integranti la prova di un loro "interesse nella causa o in altra vertenza su identica questione di diritto", nè, tanto meno, che tale interesse sia "personale e diretto".

PQM

La Corte rigetta il ricorso.